

L'Avvocato Risponde

Gentile avvocato, sono una madre rimasta vedova da alcuni anni con due figli, M. e F.. La famiglia di mio marito non ha mai accettato il nostro matrimonio e i suoi genitori e la di lui sorella hanno da sempre negato l'affetto ai nipoti. Recentemente è venuto a mancare mio suocero. Le chiedo: I miei due figli hanno diritto di ricevere una quota di eredità anche se il nonno non avesse disposto nulla in loro favore nel testamento?

Nel caso descritto dalla lettrice, il di lei marito è deceduto anteriormente al di lui padre, lasciando i due figli M. e F. come suoi discendenti legittimi.

A tale fattispecie l'ordinamento giuridico applica la disciplina della c.d. rappresentazione, l'istituto in forza del quale i discendenti subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può (come nel suo caso) o non vuole accettare l'eredità o il legato del defunto.

Il fondamento del predetto istituto della rappresentazione sta nell'intento della legge di assicurare che la successione al de cuius abbia luogo a favore di persone legate al suo accessibile, da rapporto di discendenza, nonostante quest'ultimo non voglia o non possa accettare.

Pertanto, per quanto riguarda il caso da lei sottoposto alla mia attenzione, la quota dell'eredità di suo suocero che sarebbe spettata al figlio premorto si devolve ai di lui discendenti legittimi M. e F., ovvero ai nipoti M. e F..

Preciso che l'ordinamento giuridico prevede la successione dei c.d. "legittimari" che avviene in favore di alcune categorie di successibili ai quali la legge attribuisce il diritto intangibile ad una quota del patrimonio, indipendentemente dalle eventuali disposizioni del testatore.

I legittimari, nel nostro caso M. e F., nipoti in linea retta, non possono essere esclusi dalla successione del nonno o essere privati di date quote dei beni ereditari, e ciò anche contro la volontà del de cuius manifestatasi con il disporre per testamento solo in favore della moglie e dell'unica figlia rimasta.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it
e riceverai una risposta in questa rubrica

IL NUOVO LEVANTE DEL 25/2/2011

L'Avvocato Risponde

Le mail di un dipendente di società pubblica o privata possono essere visibili ai titolari della gestione? Possono essere copiate ed eventualmente usate contro il dipendente?

Gentile lettore, in materia di posta elettronica, esistono molte divergenze sia in giurisprudenza che in dottrina che riguardano anche la stessa natura del messaggio email. Sono state però fornite delle linee guida dall'Autorità Garante la quale ha dettato una serie di indicazioni generali ai datori di lavoro, imponendo loro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità consentite di utilizzo di internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli da parte sua e/o del gestore del servizio. Il Garante inoltre ha previsto il divieto della lettura e della registrazione in maniera sistematica delle e.mail, nonché il divieto di monitoraggio delle pagine web visitate dal lavoratore, in quanto entrambi i comportamenti comporterebbero un illecito controllo a distanza dell'attività lavorativa vietato dallo Statuto dei Lavoratori. Sul punto si è però registrata anche una decisione della Corte di Cassazione, sezione penale, che ha ritenuto legittimo e non punibile il controllo della posta elettronica da parte del datore di lavoro sulla base di un accordo aziendale sottoscritto dal dipendente. Nonostante le divergenze che Lei citava, sia in dottrina che in ambito giudiziario in larga parte il messaggio di posta elettronica viene considerato, almeno sino a quando non venga aperto dal dipendente, corrispondenza chiusa e quindi anch'esso tutelato sotto il profilo della segretezza come la posta in generale. L'accesso alla casella da parte del titolare del trattamento e della gestione è stato eccezionalmente ritenuto legittimo e giustificato in concomitanza di casi di urgenza o di necessità che abbiano reso indispensabile la visualizzazione del messaggio, come in ipotesi di assenza o impedimento del lavoratore. Per quanto riguarda in particolare il settore pubblico, Le segnalo che l'utilizzo da parte del dipendente della posta elettronica dell'ufficio per scopi privati ha esposto talvolta i lavoratori ad accuse di peculato d'uso, in quanto si è applicata la normativa prevista per le linee telefoniche il cui utilizzo è vietato per scopi privati, tranne in casi eccezionali e d'urgenza, con ovvie e gravose conseguenze a carico del lavoratore.

Ho acquistato il vestito per il mio matrimonio e lo stesso giorno ho fatto una prova per i ritocchi necessari. L'ho ritirato, dopo aver chiesto se dovevo provarlo e avendo ricevuto risposta negativa, il martedì precedente la cerimonia che era di domenica. Il sabato, su insistenza di mia sorella, provo il vestito a casa e scopro che non è cucito ma solo "imbastito". Contatto immediatamente la titolare del negozio che si mette a disposizione con una sarta e vengono a casa mia. Praticamente ho passato tutto il sabato pomeriggio con la titolare e la sarta che cucivano il mio vestito. La cosa si è risolta con tanti sorrisi e qualche scusa verbale, anche perché in quel momento avevo ben altro per la testa, tra invitati e gente che continuava a suonare alla porta per portare regali. Sinceramente mi aspettavo almeno una telefonata nei giorni successivi, cosa che non è avvenuta. Posso chiedere i danni?

Comprendo l'agitazione dell'ultimo minuto e il disagio per l'inconveniente. Da quanto Lei mi espone, ritengo che una responsabilità del negoziante debba senz'altro esserci, in quanto il bene confezionato e venduto era chiaramente difettoso. Il vestito che Lei è stato consegnato presso il negozio doveva essere pronto per essere indossato il giorno della cerimonia, senza ulteriori ritocchi, non semplicemente imbastito. Prontamente intervenuto con la sarta a cucire e terminare l'abito, il negoziante ha in questo modo eliminato il "vizio", ma al tempo stesso le ha creato indubbiamente un disagio, rimanendo in casa Sua tutta la giornata del sabato, e quindi è tenuto a risarcirLe il danno cagionato. D'altro canto, nel caso in questione, la difficoltà principale sarà quella di identificare e provare un danno effettivamente risarcibile che possa essere riconosciuto in sede giudiziale, sotto forma di danno patrimoniale nell'ipotesi in cui Lei abbia dovuto sostenere delle spese e degli esborsi ovvero di danno non patrimoniale, il c.d. danno morale. Dovendo quindi essere considerato e valutato nel caso specifico quale tipo di danno possa essere richiesto e provato, il suggerimento che mi sento di fornirLe è di provare innanzitutto a contattare la controparte e cercare di ottenere un riconoscimento risarcitorio in via stragiudiziale.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it
e riceverai una risposta in questa rubrica

4 IL NUOVO LEVANTE 7 04/03/2011

L'Avvocato Risponde

Gentile Avvocato, la domanda che vorrei porle è la seguente. Convivo con la mia compagna ormai da 15 anni e la nostra unione è sempre stata e continua ad essere stabile e serena. Viviamo in un appartamento condotto in locazione e non abbiamo figli. Fino ad oggi nessuno di noi due ha avuto il desiderio di trasformare la nostra unione di fatto in matrimonio. Avrei però la necessità di sapere se e in che misura la legge regola questo tipo di rapporto e quali diritti miei e della mia compagna sono tutelati, ad esempio in caso di morte di uno dei due. La ringrazio sin d'ora per la risposta che vorrà fornirmi.

Con il termine unione o famiglia di fatto (detta anche convivenza *more uxorio*) si indica genericamente l'unione tra due persone contraddistinta dal carattere della stabilità e dalla comunione di vita spirituale e materiale, non fondata sul matrimonio.

Gli elementi essenziali della convivenza *more uxorio* possono quindi essere sintetizzati nella comunione di vita, nella stabilità del rapporto e nell'assenza del legame giuridico del matrimonio. Oltre ad essere tutelata in primo luogo dal dettato dell'art. 2 della Costituzione, alla famiglia di fatto, a livello di legislazione ordinaria e speciale, sono stati attribuiti degli effetti giuridici, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti, alcuni dei quali andrò di seguito a precisare. Preliminarmente va detto che il rapporto di convivenza, non fondato sul matrimonio, come nasce così può cessare, diversamente rispetto a quanto previsto per la famiglia legittima ove specifiche norme regolamentano gli istituti della separazione e del divorzio.

Al momento dello scioglimento della convivenza possono sorgere problemi di varia natura, anche relativamente ai figli.

Quelli che potrebbero essere relativi alla sua situazione potrebbero riguardare ad esempio:

- **Il rapporto di locazione:** la Corte Costituzionale ha finalmente riconosciuto al convivente *more uxorio* il diritto di succedere nel contratto di locazione, anche in assenza di prole, in caso di morte del compagno conduttore dell'immobile. Ciò per salvaguardare il diritto inviolabile all'alloggio;
- **Gli acquisti compiuti durante la convivenza:** diversamente da quanto previsto per l'istituto del matrimonio, tra conviventi non esiste il regime della comunione legale. Colui che ha compiuto l'acquisto è proprietario del bene. Il/la compagno/a potrà proporre azione di indebito arricchimento nei confronti dell'altro solo nel caso in cui dimostri che nell'acquisto è compresa una propria partecipazione, sia essa materiale o morale;
- **L'eventuale assegno di mantenimento:** mancando il presupposto di legge, cioè una convivenza fondata sul matrimonio, non esiste alcun obbligo di versamento di assegno di mantenimento;
- **I diritti successori:** il convivente *more uxorio*, non godendo dello *status* di coniuge, potrà ottenere una quota dell'eredità solo attraverso un lascito effettuato dal defunto mediante testamento. Il lascito non dovrà in ogni caso ledere la porzione che, per legge, spetta a determinati soggetti, come ad esempio ai genitori.

I rapporti di convivenza *more uxorio* possono produrre effetti e conseguenze di carattere patrimoniale anche nei confronti dei terzi, ad esempio nel caso di risarcimento del danno per morte del convivente per fatto illecito di terzo. In tal caso è ammessa la risarcibilità del danno morale e di quello patrimoniale qualora venga data la prova del venir meno dell'apporto economico da lui offerto in vita.

Avv. Fulvia Steardo

Rubrica a cura dello **Studio Steardo** - Via N. Bixio 19/12 - Chiavari
Tel. 0185.325105 - Fax 0185.368392

Invia le tue domande a redazione@ilnuovolevante.it
e riceverai una risposta in questa rubrica